

- riformare detta decisione;
- condannare il Tribunale di primo grado delle Comunità europee alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «BATEAUX-MOÛCHES» per servizi delle classi 39, 41 e 43 — domanda di registrazione n. 5 666 631.

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 26 dicembre 2012 — Central Bank of Iran/Consiglio

(Causa T-563/12)

(2013/C 55/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Central Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 ⁽¹⁾ ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 ⁽²⁾, nella parte in cui le misure adottate si applicano alla ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1) Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che non è soddisfatto alcuno dei criteri giuridici per includerla nel-

l'elenco, che il Consiglio ha commesso un errore manifesto nel ritenere che i criteri per l'inclusione fossero soddisfatti, e che non vi è un valido fondamento giuridico per la sua inclusione.

- 2) Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per il suo assoggettamento alle misure controverse.
- 3) Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di salvaguardare i suoi diritti della difesa ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
- 4) Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione del Consiglio di includerla nell'elenco ha violato, senza giustificazione o proporzione, i suoi diritti fondamentali, tra i quali i suoi diritti alla tutela della sua proprietà, della sua attività d'impresa e della sua reputazione.

⁽¹⁾ Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16).

Ricorso proposto il 26 dicembre 2012 — Ministry of Energy of Iran/Consiglio

(Causa T-564/12)

(2013/C 55/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ministry of Energy of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 ⁽¹⁾ ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 ⁽²⁾, nella parte in cui le misure adottate si applicano al ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.